Quotidiano nazionale Direttore: Gian Marco Chiocci Lettori Audipress 211000

Campagna del sindacato autonomo di polizia

«Il reato di tortura aiuterà solo estremisti violenti e criminali»

L'istigazione al reato
Può essere portata a termine solo da un pubblico ufficiale

I fatti della Diaz
Il problema è stato soltanto quello dei tempi di prescrizione

L'accusa
Norma ad hoc contro gli agenti in contrasto con altre leggi

La violenza psichica
Come si fa a quantificarla e a dimostrarla in tribunale?

7 Aprile La Corte europea condanna l'Italia per la Diaz

9 Aprile La Camera dei deputati approva la proposta di legge

613 Articolo Il «bis» punisce il reo con la reclusione da 4 a 10 anni

Maurizio Gallo
m.gallo@iltempo.it

Un rapinatore si introduce in casa, sequestra adulti e bambini e poi, per farsi aprire la cassaforte, strappa le unghie ai piccoli. È tortura? No. Durante un interrogatorio, un poliziotto alza la voce, assume un tono «eccessivamente» autoritario, avverte «con durezza» l'indiziato dei rischi penali che corre. È tortura? Sì, lo è. Almeno questo prevede il disegno di legge specifico (C. 2168) approvato tempo fa in Senato, il 9 aprile anche dalla Camera e che dovrà tornare a Palazzo Madama per il «visto» definitivo. Dopodiché, entrerà in vigore. Ma servirà a tutelare i cittadini da presunti soprusi e violenze delle forze dell'ordine? Molto probabilmente, no. Anzi. Potrebbe essere addirittura un boomerang che, per far contento il cosiddetto «partito dell'Acab» (*All cops are bastard*, tutti i poliziotti sono bastardi), le indebolirebbe e le renderebbe facilmente ricattabili da chiunque, anche da un delinquente comune.

REATO IDEOLOGICO

Quello di tortura, per il Sindacato Autonomo di Polizia presieduto da Gianni Tonelli, è un reato «ideologico, disegnato ad hoc contro i tutori dell'ordine, difficilmente applicabile e in netto contrasto con altre norme già esistenti e perfino con la Carta Costituzionale. Non solo. Anche se il Parlamento italiano si è messo in moto sull'onda emotiva della condanna da parte della Corte Ue per i diritti umani in relazione ai fatti della Diaz di Genova, secondo il sindacato non c'è alcuna lacuna normativa da colmare e il problema specifico è legato semplicemente ai tempi di prescrizione, che hanno «neutralizzato» le condanne degli agenti coinvolti. Per questo il Sap ha organizzato una grande mobilitazione da oggi al 29 giugno nel corso della quale, in cinquanta punti delle città di Roma e Milano, verranno distribuiti 500 mila «pieghevoli» per spiegare le ragioni dei poliziotti. L'obiettivo è aprire un confronto in tutto il Paese su quello che viene definito «un disegno di legge assurdo e che porterà effetti devastanti sulla comunità».

L'ISTIGAZIONE

Vediamo perché. L'articolo 613-bis del codice penale introduce la fattispecie di tortura, «che può essere commessa da chiunque» (reato comune) e prevede «un'aggravante quando i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale». Inoltre, si inserisce nel codice il delitto di «istigazione a commettere la tortura, reato proprio del pubblico ufficiale». Ma per quale motivo l'istigazione, che tra l'altro è punibile anche se non seguita da fatti, può essere portata a termine solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio? Ritorniamo all'esempio del «rapinatore strappaunghie»: non è forse un torturatorea tutto tondo? Per il Sap «si deve avere il coraggio di ammettere che la volontà politica è quella di punire solo i comportamenti delle forze di polizia». Ad esse si riserva un trattamento sanzionatorio peggiore che ai criminali che si accordano per commettere un reato: l'articolo 115, infatti, prevede che nessuno sia punibile e non si applichi l'istigazione. Per gli «sbirri», invece, sì. Ma non basta. Nel caso di istigazione non accolta (cioè quando l'istigatore non viene obbedito), la legge oggi prevede che la violazione debba avvenire «pubblicamente». Nella nuova proposta non sussiste questa necessità (art. 613-ter) per costituire reato. Il risultato, fanno notare al Sap è «aberrante». Un esempio? Se in un ufficio di polizia un fermato urla a squarciagola e un operatore invita un collega a gridargli di smettere, il primo diventa sanzionabile per istigazione alla tortura. Al contrario, se si invita qualcuno ad abusare di una bambina, e il fatto non viene consumato, non c'è alcuna istigazione alla pedofilia.

VIOLENZA PSICHICA

Andiamo avanti. Il 613-bis recita che sarà punito chiunque «con violenza o minaccia» intenzionalmente cagioni «a una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua

DIVISE NEL MIRINO
BRAVA GENTE SOTTO "TORTURA"
Campagna del sindacato autonomo di polizia
«Il reato di tortura aiuterà solo estremisti violenti e criminali»

data stampa
dal 1980 monitoraggio media

autorità vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche». Vada per le violenze fisiche. Ma come si misura un'«acuta sofferenza psichica»? Quali sono i parametri? Come può essere dimostrata in un'aula di tribunale? Come farà il giudice a determinare la sanzione penale adeguata? L'imprecisione e l'indeterminatezza della norma sono palesi, quanto il contrasto con la stessa Costituzione italiana, che prevede «l'incombenza di delineare con sufficente precisione il contenuto della norma penale, sì da offire alla conoscenza dei consociati un quadro normativo certo e ben definito». E il Sap ritiene che si tratterebbe di una «mina vagante nel nostro ordinamento, potendo essere applicata a qualsiasi fatto che implichi una sofferenza psichica di un essere umano causata da un altro esere umano e mancando qualsiasi sicuro parametro per accertarne l'intensità». Per tale motivo esiste «un contrasto insanabile» con il principio di tassatività (determinatezza) della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell'articolo 25» della Carta. Insomma, la prova della sofferenza psicologica sarebbe «diabolica».

I FATTI DELLA DIAZ

Ma torniamo a Genova. Il Sap sottolinea che per introdurre il reato di tortura si è affermato che i fatti della Diaz durante il G8 non sono stati puniti in quanto non esisteva il reato specifico di tortura. Ma così non è. Il problema, invece, è da collegare alla prescrizione. Bastava intervenire sul diritto processuale penale e allungare i tempi di prescrizione per evitare la mancata sanzione ai presunti responsabili. Non è vero, poi, che nel nostro ordinamento giuridico non siano puniti i comportamenti di tortura. Lo sono, a partire dal sequestro di persona a quello di violenza privata, dalle lesioni dolose all'abuso d'ufficio. E, come ha detto l'attuale presidente dell'Autorità Anticorruzione Raffaele Cantone, le indagini sugli episodi genovesi «hanno consentito di individuare le responsabilità, anche dei vertici, senza bisogno del reato di tortura».

COLPIRE LE DIVISE

È pacifico che gli abusi debbano essere puniti. E però, sempre secondo il sindacato presieduto da Tonelli, quella sulla tortura è una «legge prettamente ideologica, una legge-manifesto nata per colpire chi ha una divisa e chi esercita una funzione pubblica». Ma allora qual è l'obiettivo del legislatore? Il timore del Sap è che con questa norma si dia uno strumento di pressione in più a «facinorosi, estremisti e anarchici» che manifestano violentemente e armati». Basterà, infatti, denunciare di aver subito una sofferenza psichica, osservano i sindacalisti dei poliziotti, «per poter accusare gli uomini e le donne in divisa di essere dei torturatori».

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

I CITTADINI NON SARANNO PIÙ PROTETTI DALLE FORZE DI POLIZIA

BRAVA GENTE SOTTO "TORTURA"

Saremo gettati nelle mani dei delinquenti grazie al progetto di legge per l'introduzione del reato di tortura

RAFFAELE CANTONE *Magistrato, presidente Autorità Nazionale Anticorruzione*

"**Sono rimasto indignato**" - ha detto il magistrato Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione - dopo la sentenza della Corte dei Diritti dell'uomo di Strasburgo; "**i fatti della Diaz sono vergognosi, ma le indagini su quei fatti hanno consentito di individuare le responsabilità, anche dei vertici, senza bisogno del reato di tortura**".
Secondo Cantone, inoltre, "**la polizia italiana è democratica da molto più tempo di quanto le sentenze della Corte Europea facciano pensare che sia**".

Per introdurre il reato di tortura si è affermato che gli eccessi della Diaz, durante il G8 di Genova, non sono stati puniti in quanto assente nel nostro codice penale lo specifico titolo di reato. — ✗ FALSO

Il problema di una eventuale non punizione è da ricollegare alla sopravvenuta prescrizione. La questione, quindi, non è di diritto sostanziale ma processuale. Sarà sufficiente aumentare i tempi di prescrizione — ✓ VERO